



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Cancelleria Fallimentare

Sentenza N. 71/2023 del 16/06/2023

- Procedimento Unitario R.G. N. 9/2023
- Procedimento di CONCORDATO MINORE R.G.N. 3/2023

DI LERNIA NICOLA
Codice fiscale/P.IVA : DLRNCL62A11L736Q

Il sottoscritto Cancelliere

ATTESTA

Che il Giudice Dott.ssa Tania Vettore
Con decreto depositato in data 23.06.2023

Ha disposto la correzione dell'errore materiale nella presente sentenza nel senso come sotto indicato :

Il Giudice,
- visto il ricorso ai sensi dell'art. 287 c.p.c. depositato in data 21.06.2023;
- esaminate le correzioni richieste dalla parte istante;
- ritenuto che le inesattezze evidenziate siano effettivamente riferibili ad un mero errore materiale,
DISPONE
- che la locuzione "Patrizia Zaniol" al rigo della sentenza n. 71/2023 pubblicata in data 16.6.2023 e in ogni sua parte sia sostituita con la locuzione "Tiziana Zaniol";
- che delle correzioni sia fatta annotazione sull'originale del provvedimento.
Venezia 23.06.2023.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Vettore)

Venezia il **23 GIU. 2023**



CANCELLIERE B.
Maurizio Stevanat



**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

R.G. 9/23 P.U.

Il Giudice,

- visto il ricorso ai sensi dell'art. 287 c.p.c. depositato in data 21.06.2023;
- esaminate le correzioni richieste dalla parte istante;
- ritenuto che le inesattezze evidenziate siano effettivamente riferibili ad un mero errore materiale,

DISPONE

- che la locuzione "Patrizia Zaniol" al rigo della sentenza n. 71/2023 pubblicata in data 16.6.2023 e in ogni sua parte sia sostituita con la locuzione "Tiziana Zaniol";
 - che delle correzioni sia fatta annotazione sull'originale del provvedimento.
- Venezia 23.06.2023.

Il Giudice

(dott.ssa Tania Vettore)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, nella persona della dott.ssa Tania Vettore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 9 -1/2023 P.U. promossa ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII, da:

NICOLA DI LERNIA (C.F. DLRNCL62A11L736Q), residente in Venezia - Chirignago (VE), in qualità di professionista con P.I. 03987990276, elettivamente domiciliato in Venezia – Mestre, via San Girolamo n. 5/C, presso lo Studio dell'avv. Maria Antonietta Rosato (pec mariaantionietta.rosato@venezia.pecavvocati.it) per procura allegata al ricorso introduttivo;

- *ricorrente* -

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

rilevato che, con ricorso depositato ai sensi degli artt. 74 ss CCII, il dott. Nicola Di Lernia ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;

vista la relazione particolareggiata ex art. 76, comma 2, CCII allegata al ricorso introduttivo redatta dal Gestore della Crisi, dott.ssa Patrizia Zaniol, nominata dall'OCC del Veneziano;

ritenuta la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali del circondario del Tribunale di Venezia;

verificato che il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) e non può essere qualificato quale consumatore in quanto risulta avere contratto debiti derivanti principalmente dall'attività commerciale;

verificato che il Gestore ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (art. 76, comma 4, CCII);

verificato che risultano allegati alla domanda gli ulteriori documenti richiesti dagli artt. 39 e 75 CCII e, in particolare:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria quale ricavabile dallo stesso ricorso introduttivo, così come precisato anche dal Gestore della Crisi;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione, con l'indicazione delle somme dovute;
- d) la documentazione relativa alle entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

preso atto che il debitore ha confermato di non aver compiuto, negli ultimi cinque anni, atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII;

esaminata la proposta la quale, a fronte di un passivo ammontante ad € 792.812,54 (v. per la specifica indicazione delle voci che lo compongono la pag. 9 della relazione del gestore della crisi) e di un attivo pari ad € 219.000 (composto per € 99.000 da flussi di cassa quinquennio 2023 – 2027 e da finanza esterna per € 120.000):

- a. prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;



b. propone ai creditori i seguenti pagamenti (v. pagg. 23 ss relazione Gestore della Crisi):

- pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- pagamento creditori privilegiati come segue:

Agenzia delle Entrate – Riscossione con una percentuale di soddisfazione del 30,49%;

Agenzia Entrate con una percentuale di soddisfazione del 9,95%;

- nessun pagamento per i creditori chirografari;

c. indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta nel quinquennio 2023 -2027;

d. prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca vengano soddisfatti non integralmente, assicurandone il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al fatto che il debitore risulta privo di beni e l'attivo a disposizione del ceto creditorio è costituito, oltre che da risorse provenienti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale, da una somma cospicua di finanza esterna fornita dalla moglie, che in caso di liquidazione controllata verrebbe meno (v. attestazione ex art. 75, comma 2, CCII alle pagg. 25 ss relazione del Gestore della Crisi);

richiamato il decreto 14.02.2023 con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;

vista la relazione depositata in data 17.04.2023 con cui il Gestore della crisi ha riferito del raggiungimento della prescritta maggioranza in quanto la proposta di concordato minore ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto per un importo complessivo di € 392.463,99, pari al 66 per cento e ha ricevuto il consenso di n. 9 creditori su un totale di n. 11 (l'art. 79, comma 1, CCII prevede, infatti, che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito);

considerato che:

- non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;
- il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;
- non emergono elementi atti a far ritenere che il medesimo abbia compiuto atti in frode ai creditori;
- è stata raggiunta la percentuale di cui all'art. 79;
- nessuno dei creditori o altri interessati hanno contestato la convenienza della proposta;

ritenuto che la domanda sia ammissibile ed il piano sia fattibile e che, pertanto, sussistano i presupposti per omologare il concordato minore presentato;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, così provvede:

- 1) omologa la proposta di concordato minore di NICOLA DI LERNIA (C.F. DLNCL62A11L736Q), alle condizioni indicate nel ricorso;
- 2) dispone la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Venezia, www.tribunale.venezia.it e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- 3) dispone, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Gestore;



4) manda il debitore a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

5) dispone che il Gestore:

- vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

- riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- formuli al Giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;

- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo eventualmente convenuto con il debitore;

- ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento.

6) richiama l'art. 81 co. 3 laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a);

7) dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.

Venezia, 13/06/2023.

Il Giudice

Dott.ssa Tania Vettore

